

ALLEGATO "B" AL N.35426 DI RACCOLTA

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

1.1 Ai sensi del d.lgs.3 luglio 2017 n.117 (c.d. "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), su iniziativa della società "Megaholding S.r.l." (già Megamark S.r.l.), con sede in Trani (BT), codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione presso il R.I. di Bari: 01149290726 (d'ora innanzi "Fondatore") è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE MEGAMARK ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

1.3 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Trani (BT), alla S.P. Trani-Andria Km.1,050 (presso la sede della suddetta società Megaholding S.r.l.).

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Scopo

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone, considerate individualmente e nel loro aggregato familiare e sociale in tutti gli stadi della loro vita.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e smi, in forma di azione volontaria o di

erogazione gratuita di denaro:

i. sostegno, anche in forma di erogazione di denaro, a favore di enti del terzo settore impegnati a supportare persone in particolare stato di bisogno attraverso iniziative di responsabilità sociale nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e smi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- interventi rivolti al sostegno dell'educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- nonché interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, della povertà educativa e dei divari sociali, incluso quello digitale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- interventi rivolti all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche a favore di persone svantaggiate.

ii. assistenza sanitaria, in forma di erogazione di denaro a sostegno di persone svantaggiate, ovvero di donazione di apparecchiature, macchinari o di quanto risulti necessario a strutture già operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

iii. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, anche attraverso l'istituzione di premi e concorsi letterari;

iv. interventi a supporto della formazione universitaria e post-universitaria, nonché dell'apprendimento di lingue straniere, anche attraverso l'istituzione di premi o borse

di studio, o il finanziamento e/o co-finanziamento di viaggi studio all'estero.

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS. La individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione.

4.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Articolo 5

Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6

Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - Patrimonio ed entrate.

Articolo 7

Patrimonio

7.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, incrementate dagli avanzi di esercizio. Il Fondo di dotazione è pari ad Euro 100.000,00.

Articolo 8

Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di esercizio, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9

Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art.7, comma 2 CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

--il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non viene redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

--nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; in caso di diversa pattuizione, il tasso comunque si intende riportato entro il suddetto limite.

Articolo 10

Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, nè in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento in favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da qualsiasi soggetto in favore della Fondazione non attribuisce a tali soggetti alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai normali diritti di partecipazione alla Fondazione previsti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio nè alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Articolo 11

Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non concorrente per finanziare l'attività corrente la Fondazione.

Articolo 12

Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13

Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di esercizio, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò è anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14

Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti,

le norme di cui agli artt.2447-bis e segg. c.c.

Articolo 15

Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio Di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Presidente");
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- e) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

Articolo 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché ad amministrare la Fondazione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile;
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individuare i soggetti beneficiari degli interventi della Fondazione;
- g) disporre il migliore impiego del patrimonio;
- h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale;

16.4 Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo e, in tal caso, può nominare e disporre la revoca dei suoi membri.

Articolo 17

Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di nove, nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, pro-tempore, del Fondatore Megaholding S.r.l..

17.2 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pro-tempore, del Fondatore Megaholding S.r.l. può revocare in ogni tempo i membri del Consiglio, purché per giusta causa.

Articolo 18

Gratuità dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19

Durata della carica

19.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, l'intero Consiglio si considera dimissionario ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pro-tempore, del Fondatore Megaholding S.r.l. procede alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio. I componenti dimissionari del Consiglio cessano dalla carica con la prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione..

19.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio Di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio Di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.6 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Di Amministrazione.

21.8 Non sono ammessi nè il voto per delega nè il voto per corrispondenza.

21.9 Le dichiarazioni adottate dal Consiglio Di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della

decisione.

21.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti , audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale di adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22

Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 23

Comitato Esecutivo

23.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri Consiglieri.

23.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Di Amministrazione.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente

Articolo 24

Presidente

24.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Di Amministrazione.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 25

Composizione dell'Organo di Controllo

25.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo in forma monocratica o collegiale.

25.2 In caso di organo monocratico è nominato anche un membro supplente. In caso di nomina organo collegiale sono nominati tre membri effettivi e due supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione della carica del Sindaco Unico o di uno dei componenti effettivi.

25.3 Nel caso di Organo di Controllo monocratico non tenuto alla revisione legale, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.4 Nel caso di Organo di Controllo collegiale non tenuto alla revisione legale, almeno uno dei Componenti Effettivi e almeno uno dei Componenti Supplementari devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Sindaco Unico (e da un Sindaco Supplente) o da un Collegio Sindacale (tre membri effettivi e due) tutti iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Articolo 26

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

26.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 27

Durata in carica dell'Organo di Controllo

27.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

27.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e

dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

28.3 L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

28.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5 L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6 L'Organo di Controllo, se collegiale, è validamente costituito qualora siano presente almeno la maggioranza dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio.

28.7 L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano di età.

28.8 Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

28.9 Il Collegio Sindacale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano il metodo collegiale e i principi di buona fede di parità di trattamento dei membri del Collegio. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza.

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29

Esercizio della funzione di revisione legale

29.1 Il revisore legale è nominato solo nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

29.2 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 30

Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

30.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28, CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 31

Esercizi

31.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32

Bilancio d'esercizio

32.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 33

Bilancio Sociale

33.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 CTS, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 34

Scritture Contabili

34.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 35

Libri della Fondazione

35.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

35.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascuno membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

35.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

35.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato, è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

35.5 Il Libro delle Adunanze e delle Delibere dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 36

Devoluzione del Patrimonio

36.1 La Fondazione si estingue quando divenga impossibile raggiungere le finalità istituzionali. Si estingue, altresì, in caso di insufficienza del patrimonio qualora il Fondatore non abbia provveduto al reintegro entro sei mesi dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.

36.2 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Di Amministrazione.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 37

Clausola Compromissoria

37.1 Qualunque controversia insorga tra gli Organi della

Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bari.

40.3 L'arbitrato si svolge nel Comune Capoluogo della Provincia ove la Fondazione ha sede.

40.4 Le spese di Arbitrato seguono la soccombenza.

F.to: Giovanni Pomarico - Claudio La Serra notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE
SI TRASMETTE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.